

Legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1.

Bando per la concessione di incentivi a condomini, a sostegno delle spese per l'acquisto e l'installazione di impianto fotovoltaico e di accumulo di energia elettrica

Sommario

1.	FINALITÀ E OBIETTIVI	2
2.	DEFINIZIONI	2
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA	2
4.	CARATTERISTICHE DELL'INCENTIVO E INTERVENTI FINANZIABILI	5
5.	CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA	6
6.	CUMULABILITÀ DELL'INCENTIVO	7
7.	SPESE AMMISSIBILI	8
8.	SPESE NON AMMISSIBILI	8
9.	COME PRESENTARE LA DOMANDA	9
10.	PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	10
11.	TERMINI E MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO	10
12.	COMUNICAZIONI	11
13.	CONTROLLI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	11
14.	DECADENZA E RINUNCIA	12
15.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12
16.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
17.	RINVII	12
18.	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	12
19.	DISPOSIZIONI FINALI	12

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Con il presente Bando - in forza dell'articolo 4 legge regionale 2 febbraio 2023, n.1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), la Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito, Regione) al fine di promuovere la più ampia diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, concede incentivi per l'acquisto e installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica, realizzati a servizio di unità immobiliari a uso residenziale o parti comuni, facenti parte di un condominio, situato nel territorio regionale.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Capacità del sistema di accumulo: è il valore nominale di energia che il sistema di accumulo è in grado di assorbire e di rilasciare, espressa in kWh.

Comunicazione Unica al Distributore: ai sensi della delibera Arera n. 315/2020, documento con cui si segnala al proprio distributore di rete la presenza di un impianto di generazione di energia elettrica (per impianti di potenza fino a 800 W).

Dichiarazione di conformità: documento previsto all'allegato I di cui all'art. 7 del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, in cui si dichiara la conformità dell'impianto alla regola dell'arte.

Impianto fotovoltaico: un impianto destinato alla produzione di energia elettrica, che sfrutta, a tal fine, l'energia della radiazione solare mediante l'effetto fotovoltaico. I dispositivi in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica sono i moduli fotovoltaici, che possono essere meccanicamente preassemblati a formare un pannello fotovoltaico.

Impianto fotovoltaico di potenza inferiore 800 W: è un impianto di produzione di potenza attiva nominale inferiore a 800 W. Rientrano in tale definizione anche gli impianti di produzione "plug and play".

Impianto fotovoltaico "plug and play": impianto di taglia ridotta destinato alla produzione di elettricità, che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina ad una presa dedicata e visivamente identificabile rispetto alle altre prese all'interno dell'impianto elettrico dell'utente (ove l'installatore qualificato ha previsto un circuito dedicato in partenza dal quadro di distribuzione). L'impianto Plug & Play è comprensivo di inverter connesso in rete e certificato ai sensi della norma CEI 0-21:2022-03.

Inverter: apparecchiatura tipicamente statica impiegata per la conversione della corrente continua in corrente alternata monofase o trifase.

Sistema di accumulo: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete di distribuzione. Il sistema di accumulo (anche indicato come Energy Storage System, ESS) può essere integrato o meno con un generatore/impianto di produzione. In caso di sistema di accumulo elettrochimico, i principali componenti sono le batterie, i sistemi di conversione mono o bidirezionale dell'energia, gli organi di protezione, manovra, interruzione e sezionamento in corrente continua e alternata e i sistemi di controllo delle batterie (Battery Management System, BMS) e dei convertitori. Tali componenti possono essere dedicati unicamente al sistema di accumulo o svolgere altre funzioni all'interno dell'impianto di Utente (ai sensi della norma CEI 0-21:2022-03).

Potenza dell'impianto fotovoltaico: la potenza nominale dell'impianto realizzato, espressa in kW, data dalla somma della potenza dei singoli moduli fotovoltaici che lo compongono.

Costo dell'intervento: si intende la spesa complessivamente sostenuta documentata da fatture intestate o cointestate al richiedente, o ai singoli condomini, al lordo di eventuali incentivi o detrazioni, sostenuto a partire dal 1° novembre 2022.

Interventi finanziabili: acquisto e installazione di impianto fotovoltaico e di accumulo di energia elettrica.

Intestatario documentazione tecnica: soggetto indicato nella dichiarazione di conformità o nella Comunicazione Unica al Distributore.

IOL: Istanze on line, applicativo informatico predisposto da Insiel S.p.A., da utilizzare per la presentazione delle domande di incentivo e per la rendicontazione della spesa.

Realizzazione dell'intervento: si intende la conclusione dei lavori certificata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto. L'intervento deve risultare concluso, ai fini del procedimento contributivo, alla data della dichiarazione di conformità, successiva al 31 ottobre 2022.

Richiedente: il condominio, rappresentato dal soggetto che propone istanza di incentivo, in quanto amministratore del condominio o condòmino delegato, per il sostegno agli interventi finanziati dalla L.R. 1/2023 a servizio di unità immobiliari o parti comuni ad uso residenziale, facenti parte di un condominio, situate nel territorio regionale.

Spese ammissibili: sono le spese, sostenute a partire dal 1° novembre 2022, da prendere a riferimento per il calcolo del contributo, come specificate al punto 7.

Unità immobiliare: ai sensi del decreto Ministero delle Finanze n. 28/1998 l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato o edificio, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

Edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi.

Condominio: l'unità immobiliare costituita da un insieme di unità immobiliari, come censite al catasto, di proprietà di più soggetti e aventi parti comuni. I condòmini possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile.

Condòmino: proprietario di un'unità immobiliare inserita in un condominio.

Condominio minimo: l'edificio in cui sono presenti almeno due e al massimo otto proprietari. Si tratta di quei fabbricati per i quali non è necessaria la nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile.

Parti comuni dell'edificio: parti dell'edificio di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se soggette a godimento periodico da parte dei proprietari e se non risulta il contrario dall'atto costitutivo del condominio, così come definite dall'articolo 1117 del Codice civile.

Impianto condominiale: impianto a servizio delle parti comuni del condominio o impianto condiviso da parte di un **gruppo di condòmini**. Tale gruppo potrà eventualmente formare un gruppo di autoconsumo collettivo (AUC, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 199 dell'8 novembre 2021), nel rispetto delle condizioni stabilite dai decreti attuativi.

Amministratore di condominio: soggetto nominato dall'assemblea condominiale, obbligatorio quando i condòmini sono più di otto ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile.

Condòmino delegato: soggetto delegato dagli altri condòmini alla presentazione della domanda, in assenza dell'amministratore di condominio, (nel caso in cui le unità immobiliari con diversi proprietari sono uguali o inferiori a 8) o nel caso di impianto condominiale a servizio soltanto di alcune unità immobiliari.

Impresa: qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Conto Energia: programma di incentivazione per impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, promosso con decreti ministeriali del Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gestito dal GSE.

Gestore dei Servizi Energetici (GSE): società per azioni, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che eroga gli incentivi destinati alla produzione elettrica da fonti rinnovabili.

POD (Point of Delivery): punto di connessione, oppure "punto di consegna" o "punto di prelievo", è rappresentato da un codice alfanumerico di 14 caratteri attribuito da Terna S.p.A.; è utilizzato per identificare il punto fisico di prelievo e/o di immissione di energia elettrica nelle reti elettriche di distribuzione e trasmissione ed è indicato sulla bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica. Deve trattarsi di fornitura ad uso residenziale.

Primo Conto Energia: il primo programma di incentivi per il solare fotovoltaico definito con decreti interministeriali del 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

Regolamento di esercizio: il contratto stipulato con il distributore della rete elettrica per poter allacciare un impianto di produzione di energia elettrica (fotovoltaico) alla rete di distribuzione.

Regole Tecniche: procedure definite dal GSE per l'attuazione delle disposizioni di ARERA, riportate nel testo "Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel e s.m.i.", GSE, 22 gennaio 2021.

Scambio sul posto: servizio erogato dal GSE atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Gruppo di autoconsumo collettivo (AUC): rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale (Fonte G.S.E.).

Comunità di energia rinnovabile (CER): soggetto giuridico:

- che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;

- i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;

- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. (Fonte G.S.E.)

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

I bandi in attuazione della L.R. 1/2023 hanno complessivamente una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro a valere sull'esercizio 2023 nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli anni 2023-2025.

Con avviso pubblicato sulla pagina internet <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA24/> viene data comunicazione dell'esaurimento delle risorse.

Alle domande non finanziate può essere data copertura con eventuali ulteriori risorse. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2025 sono archiviate.

Le domande dei bandi attivati ai sensi della L.R. 1/2023 saranno finanziate in ordine cronologico in relazione alla dotazione complessiva del finanziamento.

4. CARATTERISTICHE DELL'INCENTIVO E INTERVENTI FINANZIABILI

Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi a fondo perduto nella misura non superiore al 40 per cento del costo totale dell'intervento (sostenuto a partire dal 1° novembre 2022) per cui è richiesto l'incentivo, con riferimento alle spese ritenute ammissibili e secondo i seguenti limiti per ciascuna tipologia di intervento:

	Tipologie di intervento ammesse a finanziamento *	COSTO MASSIMO RICONOSCIBILE IN FUNZIONE DEL COSTO SOSTENUTO (al lordo di incentivi e detrazioni)	INCENTIVO MASSIMO CONCEDIBILE (40% DEL COSTO MASSIMO RICONOSCIBILE)
A2	impianto fotovoltaico fino a 20,00 kW	PER IMPIANTI CON POTENZA FINO A 6,00 kW: fino a € 3.000,00 per kW di potenza dell'impianto per un massimo di € 18.000,00	fino a € 1.200,00 per kW di potenza dell'impianto fotovoltaico fino ad un massimo di € 7.200,00
		PER IMPIANTI CON POTENZA DA 6,01 kW a 20,00 kW: fino a 2.300 € per kW di potenza dell'impianto, per un massimo di € 46.000,00	fino a € 920,00 per kW di potenza dell'impianto fotovoltaico, fino ad un massimo di € 18.400,00
A3	impianto fotovoltaico con potenza di sistema inferiore a 800W (compresi anche impianti plug and play)	Fino ad un massimo di € 1.720,00 , per un solo impianto	Fino ad un massimo di € 688 , per un solo impianto
B2	sistema di accumulo connesso ad impianto fotovoltaico nuovo o esistente	fino a € 1.130,00 per kWh di capacità di accumulo, fino ad un massimo di € 22.600,00	fino a € 452,00 per kWh di capacità di accumulo, fino ad un massimo di € 9.040,00

In caso di obbligo di utilizzo di pannelli fotovoltaici pigmentati o coppi fotovoltaici, a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle Amministrazioni competenti o della Soprintendenza, si applicano i seguenti limiti:

CONTRIBUTO MASSIMO PER INTERVENTO CON PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI			
	Tipologie di intervento ammesse a finanziamento *	COSTO MASSIMO RICONOSCIBILE IN FUNZIONE DEL COSTO SOSTENUTO (al lordo di incentivi e detrazioni)	INCENTIVO MASSIMO CONCEDIBILE (40% DEL COSTO MASSIMO RICONOSCIBILE)
A2	impianto fotovoltaico con connessione in bassa tensione fino a 20,00 kW	PER IMPIANTI CON POTENZA FINO A 6,00 kW: fino a € 3.600,00 per kW di potenza dell'impianto fino ad un massimo di € 21.600,00	fino a € 1.440,00 per kW di potenza dell'impianto fotovoltaico fino ad un massimo di € 8.640,00
		PER IMPIANTI CON POTENZA DA 6,01 Kw FINO A 20,00 Kw: fino a € 2.760,00 per kW di potenza dell'impianto, fino ad un massimo di € 55.200,00	fino a € 1.104,00 per kW di potenza dell'impianto fotovoltaico, fino ad un massimo di € 22.080,00

Gli interventi descritti nelle tabelle sopra indicate **sono realizzati a servizio delle parti comuni** del condominio o comunque a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale per la condivisione dell'energia elettrica da parte di un **gruppo di condòmini**.

È possibile l'accesso all'incentivo con riferimento alle spese sostenute dai proprietari di unità immobiliari di tipo residenziale aventi **categoria catastale da A1 ad A9 e A11**, inserite in condomini situati nel territorio regionale, che non siano utilizzate per l'esercizio di attività economica secondo la normativa europea sugli aiuti di Stato (come stabilito all'articolo 3, comma 3 della L.R. 1/2023)

5. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono partecipare al presente bando i condòmini, come definiti al punto 2 del bando.

La domanda è presentata:

- per mezzo dell'amministratore, ove esistente;
- per mezzo del condomino delegato dagli altri proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio, in tutti gli altri casi.

Non è possibile la presentazione di istanze da parte di soggetti proprietari di interi edifici, anche qualora suddivisi in unità immobiliari distinte.

I condòmini devono risultare proprietari della propria unità immobiliare in data antecedente a quella di presentazione della domanda.

Per ciascun condominio può essere presentata una sola domanda per la medesima tipologia di intervento prevista dal presente bando.

Il proprietario di più unità immobiliari facenti parte dello stesso condominio o di più condomini, che sia utente finale all'interno di un gruppo di autoconsumo, potrà accedere all'incentivo solo per una unità immobiliare, inserita in un solo condominio.

Le tipologie di interventi A2 e A3 sono tra loro alternative.

Nel caso in cui vengano presentate più domande di incentivo per il medesimo condominio in relazione alla medesima tipologia di intervento, sarà ammessa la domanda presentata per prima in ordine cronologico.

Nel caso in cui si voglia rinunciare a una domanda già inoltrata, è necessario chiederne l'archiviazione tramite comunicazione all'indirizzo pec territorio@certregione.fvg.it.

Gli eredi dell'unità immobiliare possono accedere all'incentivo quando in possesso di dichiarazione di successione, presentata all'Agenzia delle Entrate o di autorizzazione, da parte degli altri eventuali coeredi - se presenti-.

Le domande di incentivo sono presentate dopo la realizzazione degli **interventi per le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2022**. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione di spesa ad essi relativa devono recare una data successiva al 31 ottobre 2022.

Non è possibile la presentazione della domanda qualora per gli stessi interventi si sia usufruito dell'incentivo Superbonus previsto dall'articolo 119 D.L. 34/2020 (Decreto rilancio).

Non possono usufruire dell'incentivo i soggetti che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di stato. Per impresa si rimanda alla definizione indicata al punto 2.

6. CUMULABILITÀ DELL'INCENTIVO

L'incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo ad eccezione:

- delle detrazioni fiscali in base al cosiddetto "Superbonus 110%", di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 quando l'impianto è compreso tra gli interventi che ne hanno usufruito;

Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo previsti per altri incentivi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

In particolare, si ricorda che in attuazione della deliberazione 574/2014/R/EEL dell'AEEGSI e delle Regole Tecniche del GSE per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW, operanti in scambio sul posto e che beneficiano degli incentivi di cui ai decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (primo Conto Energia), l'installazione di sistemi di accumulo non è compatibile con l'erogazione degli incentivi stessi. Tale condizione di incompatibilità permane anche a seguito di interventi di potenziamento dell'impianto di produzione fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, operanti in scambio sul posto e che beneficiano degli incentivi di cui al primo Conto Energia, con la successiva installazione di un sistema di accumulo.

Non sono pertanto ammissibili interventi su impianti che abbiano fruito del Primo Conto Energia in scambio sul posto.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni riguardo incentivi destinati alla produzione elettrica da fonti rinnovabili è opportuno rivolgersi al G.S.E., o consultare la pagina internet www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico.

Per la fruizione delle agevolazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie, si invita a consultare la documentazione predisposta dall'Agenzia delle Entrate, cui è opportuno rivolgersi per eventuali dubbi interpretativi. Informazioni sui benefici fiscali sono reperibili sulla pagina dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa>.

7. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a far data dal 1° novembre 2022 per gli interventi di cui all'articolo 4.

Sono ammesse in particolare le spese relative all'acquisto e installazione degli impianti, i lavori correlati, i sistemi per la gestione energetica e il monitoraggio dell'impianto, le spese tecniche, le spese di istruttoria e di gestione della pratica, gli oneri di sicurezza sostenuti per l'intervento, comprensivi di I.V.A.

Nel caso di interventi realizzati a servizio delle parti comuni del condominio, le spese ammissibili riguardano solamente le quote millesimali, riferite alle unità immobiliari ad uso residenziale, che non siano utilizzate per l'esercizio di attività economica secondo la normativa europea sugli aiuti di stato.

Nel caso di interventi realizzati per la condivisione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico da parte di un gruppo di condòmini, le spese ammissibili riguardano le quote millesimali del costo sostenuto per la realizzazione dell'intervento, riferite alle unità immobiliari ad uso residenziale, che non siano utilizzate per l'esercizio di attività economica secondo la normativa europea sugli aiuti di stato e, qualora un condomino sia proprietario di più unità immobiliari, è ammessa la spesa riferita ad una sola di esse.

Nel caso in cui un soggetto sia proprietario di più unità immobiliari facenti parte dello stesso condominio o di più condòmini, che sia utente finale all'interno di un gruppo di condòmini, potrà accedere all'incentivo solo per una unità immobiliare, inserita in un solo condominio. Le quote millesimali eccedenti saranno scorporate al fine della compilazione della domanda di incentivo.

Il richiedente, al fine di indicare nell'istanza l'importo corretto dell'incentivo, dovrà preventivamente calcolare le spese ammissibili con riferimento alle quote millesimali delle unità immobiliari ammesse al beneficio secondo quanto riportato nel presente articolo.

8. SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 7/2000 non sono ammissibili in ogni caso le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da un soggetto che, rispetto al richiedente, sia in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado o da società rispetto alle quali il richiedente abbia ruolo di socio o amministratore o da società in cui soci o amministratori abbiano una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente. Per il presente bando gli obbligati al rispetto sono il richiedente e i singoli condòmini che usufruiscono dell'incentivo.

Non sono ammissibili le spese documentate da fatture che non siano riconducibili alla realizzazione dell'intervento finanziato individuato nella domanda o precedenti al 1° novembre 2022.

Non è inoltre ammessa a contributo la parte di spesa sostenuta dal condomino persona fisica o giuridica, nella cui unità immobiliare sia esercitata un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Nel caso in cui un soggetto sia proprietario di più unità immobiliari facenti parte dello stesso condominio o di più condòmini, che sia utente finale all'interno di un gruppo di condòmini potrà accedere all'incentivo solo per una unità immobiliare, inserita in un solo condominio. Le quote millesimali eccedenti saranno scorporate al fine della compilazione della domanda di incentivo.

Non è ammissibile ogni spesa non specificata al punto 7.

9. COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di incentivo, deve essere presentata **esclusivamente "on line"** a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione), carta di identità elettronica (C.I.E.), oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).

La procedura IOL sarà **disponibile a partire dalle ore 9.00 di giovedì 30 marzo 2023**.

Con provvedimento del Direttore centrale competente potrà essere disposta la sospensione dei termini o la chiusura della procedura prevista dal presente bando, nonché la sua riattivazione, in relazione all'entità della dotazione finanziaria anche con riferimento alle procedure contabili di chiusura dell'anno finanziario.

È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in domanda, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico.

Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.

Non saranno accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente bando.

L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.

Per presentare domanda, ai fini del rispetto della normativa sull'imposta di bollo, il richiedente deve essere in possesso del contrassegno telematico (ex marca da bollo) di € 16,00, acquistato presso i rivenditori autorizzati, o di altra documentazione che provi l'avvenuto assolvimento dell'imposta, nonché della seguente documentazione, di data uguale o successiva al 1° novembre 2022:

- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte (allegato I di cui all'art. 7 del decreto 22 gennaio 2008 n. 37) o, solo per gli impianti fino a 800 W comunicazione unica di cui alla deliberazione ARERA 4 agosto 2020 n. 315/2020/R/EEL, qualora non in possesso di dichiarazione di conformità;
- fatture cartacee o corrispondenti all'originale conservato nel proprio cassetto fiscale o documenti equivalenti contenenti le indicazioni identificative dell'intervento e del soggetto, intestate o cointestate al richiedente, o ai singoli condòmini, contenente l'indicazione delle forniture e dei lavori eseguiti e l'indicazione dell'immobile a servizio del quale è stato eseguito l'intervento. Tutte le spese indicate nelle fatture devono essere dettagliate per voci di costo. Le spese, laddove non specificato si intendono comprensive dell'IVA.; in presenza di eredi, sono ammissibili anche le fatture intestate o cointestate al proprietario defunto;
- bonifici o documenti che attestano il pagamento, con l'indicazione degli estremi delle fatture o dei documenti equivalenti. Ai fini del controllo deve essere esibita la ricevuta del bonifico eseguito e non verranno considerati gli ordinativi di bonifico.
- dichiarazione della ditta esecutrice, resa sul modello predisposto dalla Regione, attestante, tra l'altro, la realizzazione dell'intervento, il condominio o le unità immobiliari a servizio del quale viene realizzato l'intervento e i dati relativi agli impianti (da rendere obbligatoriamente per le tipologie A2 E B2);

- delega di ciascun condomino interessato alla presentazione dell'istanza resa sul modello predisposto dall'Amministrazione regionale, per le ipotesi in cui non vi sia l'Amministratore del condominio;
- dichiarazione di tutti i condòmini, interessati alla presentazione dell'istanza, resa sul modello predisposto dall'Amministrazione regionale.

Inoltre, il richiedente dovrà essere in possesso della documentazione riportante le prescrizioni specifiche della Soprintendenza o di altre amministrazioni competenti (solo in caso di obbligo di utilizzo di pannelli fotovoltaici pigmentati o coppi fotovoltaici).

Tutti i documenti da conservare devono essere leggibili, debitamente compilati e sottoscritti qualora richiesto, nonché redatti in lingua italiana.

Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione o della Tesoreria regionale, qualora i dati indicati contenuti nell'istanza non siano corretti o sia mancata la comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

Per informazioni di natura tecnico informatica si invita a consultare le linee guida pubblicate alla pagina internet <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA24/>. È possibile, inoltre, contattare: Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome dell'applicativo per cui si richiede assistenza (IOL – Istanze OnLine o, se in merito al sistema di accreditamento, LOGIN FVG):

Service Desk Insiel: 800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00)

per chiamate dall'estero o da telefono cellulare +39 040 06 49 013

e-mail Insiel: assistenza.gest.doc@insiel.it.

10. PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, l'incentivo è assegnato attraverso il procedimento a sportello. Al fine dell'istruttoria si considera la data e l'ora di trasmissione della domanda in ordine cronologico tramite il sistema informatico IOL. Al fine di stabilire con precisione il momento della presentazione della domanda, il sistema IOL tiene conto di data e ora (con frazioni di secondo) della ricezione da parte del server regionale, attestata dalla protocollazione automatica.

Le risorse sono assegnate fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

11. TERMINI E MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture a servizio dell'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione.

La concessione ed erogazione dell'incentivo viene disposta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, nel limite delle risorse disponibili.

L'erogazione dell'incentivo è disposta sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della compilazione della domanda.

Il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale o in assenza di risorse.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni qualora si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta; la mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto all'incentivo.

12. COMUNICAZIONI

Il Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Regione invierà tutte le comunicazioni ufficiali relative al presente bando, alla pec o all'indirizzo specificato dal richiedente nella domanda.

Eventuali comunicazioni o avvisi inerenti al procedimento contributivo di cui alla presente domanda possono essere inviati anche tramite messaggistica automatizzata ai recapiti in essa contenuti.

Ogni modifica relativa ai recapiti deve essere tempestivamente comunicata.

L'amministrazione regionale si ritiene libera da ogni obbligo laddove non siano comunicate variazioni di recapiti, non siano ritirate le comunicazioni inviate con raccomandata o visualizzate se via pec.

La pubblicazione del finanziamento in un elenco, contenente il riferimento al numero di domanda presentata, sul sito istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione e liquidazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a incentivo.

La Regione, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva di effettuare nei confronti dei soggetti beneficiari rilevazioni e/o acquisizione di dati a fini statistici e di monitoraggio in relazione a consumi e produzione di energia conseguenti alla realizzazione degli interventi.

13. CONTROLLI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Ai beni oggetto di incentivo di cui al presente bando, si applica quanto stabilito dall'articolo 5 della L.R. 1/2023.

Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Regione si riserva di effettuare controlli in loco e sulla documentazione tecnico contabile-amministrativa di cui all'articolo 9 fino al 100% delle domande ricevute.

Ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'amministrazione è autorizzata a sottoscrivere con l'Agenzia delle entrate o con altri enti accordi per la messa a disposizione e il controllo dei dati raccolti e degli incentivi erogati.

Il beneficiario dell'incentivo regionale si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione indicata al **punto 9** per un periodo **non inferiore a due anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione ed erogazione dell'incentivo** e a consentire l'accesso all'impianto oggetto dell'incentivo ai soggetti incaricati dall'Amministrazione regionale.

Nel caso in cui l'ispezione in loco non fosse possibile, o tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse visionabile, o ne venisse accertata l'irregolarità o venisse accertata la mancata corrispondenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto dichiarato in domanda o documentato in sede di controllo, la Regione dichiarerà la decadenza dal diritto all'incentivo con obbligo di restituzione della somma erogata nonché degli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della L.R. 7/2000, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'incentivo stesso.

Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, la Regione comunicherà al beneficiario le modalità per il caricamento della documentazione elencata all'articolo 9, "on line" attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (IOL).

La mancata presentazione di uno dei documenti elencati all'articolo 9 comporta la decadenza dal beneficio ai sensi dell'articolo 14 del presente bando, ad eccezione della dichiarazione della ditta esecutrice resa sul modello predisposto dall'Amministrazione regionale, attestante, tra l'altro, la realizzazione dell'intervento, l'individuazione dell'immobile ad uso residenziale a servizio del quale è stato realizzato l'intervento e i dati relativi agli impianti.

I beneficiari hanno l'obbligo di rispettare le condizioni poste nel bando e previste dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi.

14. DECADENZA E RINUNCIA

La rinuncia all'incentivo o l'inosservanza delle disposizioni del bando relative all'ammissibilità della domanda o comunque che sono sanzionate con la decadenza, determinano l'archiviazione della domanda o la revoca del medesimo e l'obbligo alla restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è indicato alla pagina internet:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA24/> .

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA24/> ¹

17. RINVII

Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000, alla legge regionale 14/2002 e alla legge 241/1990.

18. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente bando è reperibile sul sito web della Regione, all'indirizzo <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA24/> ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Con decreto del Direttore centrale competente da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti il presente bando, nonché adottati eventuali schemi o modelli fac-simile.

¹ Per maggiori informazioni è disponibile la pagina web <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/privacy/>